



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 10 giugno 2016
Prot. n. 077/16/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO ANAC: indicazioni sul regime transitorio in relazione al procedimento per l'iscrizione nel casellario informatico (Art. 80, co. 5, lett. g, D.Lgs. n. 50/2016).

Si fa seguito alla nostra precedente circolare, inerente l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), per rendere noto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in data 31 maggio 2016, ha diramato un comunicato per fornire talune precisazioni circa il procedimento per l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 80, co. 5, lett. g), del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi del co. 5, lett. g), del suddetto articolo le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico - anche con riferimento a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, co. 6 del nuovo Codice - qualora l'operatore economico sia stato iscritto "*nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione*", per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

Lo stesso motivo di esclusione era previsto dal previgente art. 38, co. 1, lett. *m-bis*) del D.Lgs. 163/2006 che tuttavia - a differenza del nuovo Codice - prevedeva che in questi casi fossero le Società Organismo di Attestazione (SOA) ad accertare la "*sussistenza oggettiva della falsa dichiarazione o falsa documentazione, dichiarando, di conseguenza, la decadenza dell'attestazione (art. 40, comma 9-ter)*" e segnalando la circostanza all'Autorità. La medesima, nel cui caso in cui avesse ritenuto che le stesse fossero state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti in oggetto, ne disponeva l'iscrizione - per un periodo di un anno, decorso il quale erano cancellata perdendo di efficacia - nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure.

Data la mancanza di simili previsioni nel nuovo Codice, fino all'adozione delle linee guida indicate all'art. 83, co. 2, del Decreto Legislativo in oggetto, con riferimento al sistema di qualificazione delle imprese, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, ossia gli artt. da 60 a 96,

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del DPR n. 207/2010; ciò conformemente a quanto disposto dall'art. 216, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto concerne, invece, l'esercizio del potere sanzionatorio, l'Autorità ritiene ancora applicabile:

- per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, la disciplina dell'art. 40, co. 9-*quater*, del D.Lgs. n. 163/2006;
- per eventuali illeciti commessi durante il "regime transitorio" - cioè fino all'emanazione delle linee guida di cui sopra, in base al combinato disposto degli art. 216, co. 14 e dell'art.83, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 - sia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del DPR n. 207/2010, sia quelle contenute nel Regolamento del 26 febbraio 2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità;
- per illeciti sanzionatori commessi in vista del rilascio dell'attestazione di qualificazione, quanto alla durata della sanzione accessoria, la misura dettata all'art. 80, co. 12, del nuovo Codice, riguardante le false dichiarazioni o la falsa documentazione presentate alla stazione appaltante nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.